

art. 85/F del 2608

ALLEGATO

E2

REGIONE MARCHE

SERVIZIO DECENTRATO OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO ANCONA

\*\*\*\*\*

api Raffineria di Ancona spa  
DIRETTORE  
Carlo Petrucci

N° 728 ..... di Rep.

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione di acqua dal subalveo del fiume Esino tramite pozzi in territorio del Comune di Falconara M/ma chiesta dalla Ditta A.P.I. Anonima Petroli Italiana s.p.a. (ora A.P.I. Raffineria di Ancona) con istanza in data 25/6/1980 (Codice Fiscale 01837990587)

Art. 1°

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal subalveo del fiume Esino in territorio del Comune di Falconara M/ma è fissata in misura non superiore a moduli 0,913 (litri secondo novantuno e decilitri tre) e verrà utilizzata per gli impianti di raffreddamento della Raffineria e per vari usi ad essa annessi.

Art. 2°

LUOGO E MODO DI PRESA D'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua si eseguiranno nei pressi delle sponde del fiume Esino e precisamente nel tratto compreso tra la Statale Adriatica n.16 e la ferrovia Ancona-Bologna. Esse consistono nella escavazione ed utilizzazione di n.9 pozzi di subalveo denominati A-B-C-1-3-4-7-22-23 come da



Visto, IL COORDINATORE  
dott. ing. A. PIERMATTEI

*[Handwritten signature]*

planimetria allegata facente parte integrante del presente disciplinare.

I pozzi in funzione saranno n.6 e precisamente i pozzi B-1-3-4-7- ( mod. 0,166 ciascuno) e il pozzo C ( mod. 0,083).

Il pozzo n.7 verrà costruito in corrispondenza del fosso detto della Castellaraccia, a circa 1.400 metri del fiume Esino.

I pozzi A-22-23 saranno di riserva agli altri nei casi di rottura delle pompe o di eventuali insabbiamenti.

L'acqua prelevata, dopo essere stata utilizzata per i servizi annessi alla Raffineria, verrà trattata da speciali impianti di depurazione e quindi, tramite fossetti superficiali, verrà immessa perfettamente disinquinata nel mare Adriatico.

Art. 3°


#### GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del subalveo del fiume Esino in dipendenza della concessa derivazione, tanto se delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertata in seguito la necessità.

Art. 4°

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 successivi e continui



decorrenti dalla data del decreto di concessione. Qualora  
termine della concessione persistano i fini della derivazione  
e non ostino ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnova-  
ta con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei  
luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie;

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza,  
revoca o rinuncia, la Regione Marche ha diritto o di ritenere  
senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde  
e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il Conces-  
sionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese le opere  
per il ripristino dell'alveo delle sponde e delle arginature  
nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Nel caso che l'Amministrazione dovesse eseguire opere  
che interferissero con quelle relative alla concessione e  
richiedessero la sospensione della derivazione stessa, il Con-  
cessionario nulla potrà pretendere durante l'intero periodo  
sospensivo e non potrà opporsi alla esecuzione dei lavori.

Il Concessionario dovrà altresì, se necessario, modifica-  
re a proprie spese le opere da lui stesso eseguite per adattar-  
le alle nuove esigenze.

#### Art. 5

#### C A N O N E

La Ditta Concessionaria corrisponderà alle Finanze dello  
Stato di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data  
del decreto di concessione l'anno canone di L. 228.250 in

ragione di L. 250.000 annue al modulo, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. unico della legge 18/10/1942 n. 1434. Inoltre il Concessionario dovrà versare presso l'Ufficio del Registro competente l'Imposta Regionale ai sensi della legge 30/10/1983 n.32.

Art. 6°

CONTROLLI DA PARTE DEL SERVIZIO DECENTRATO OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO DI ANCONA

Il Servizio Decentrato OO.PP. di Ancona avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti? Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessario, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti ed a permettergli ed a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

Art. 7°

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

- a) il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 114.275,= pari a mezza annualità del canone

come da quietanza n. 16 in data 14/1/83 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della derivazione, somma che sarà ove nulla osti restituita al termine della concessione medesima a chi di ragione;

- b) il versamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Ancona della somma di L. 10.000 ( minimo prescritto) come da quietanza n. 6797 in data 22/5/1981 per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del T.U. sulle Acqua e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n.1775.
- Restano poi a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

Art. 8°

#### RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11 Dicembre 1933 n.1775 e successive disposizioni, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica ed il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti. Inoltre dovranno essere osservate tutte le normative di cui alla legge 10/5/1976 n.319 e successive in materia d'inquinamenti, e quelle della legge 19/8/1983 n.28

in materia di salvaguardia fauna ittica.

Art. 9<sup>a</sup>

DOMICILIO-LEGALE

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge  
il proprio domicilio presso la Cassa Comunale di Falconara  
Marittima nel quale Comune avviene la utilizzazione delle  
acqua derivate.

N. 728 Ancona, li 23/10/1984

api Raffineria di Ancona spa

Il Direttore

*Carlo Bertinelli*

Io sottoscritta FIOREDELMONDO Anna Maria, a ciò delegata  
dall'Ingegnere Coordinatore del Servizio Decentrato Opere Pub  
bliche e Difesa del Suolo di Ancona, dichiara che il Dott. Ing.  
Carlo BERTINELLI nato a Parma il 22/5/1922, a me noto, ha fir\*  
mato nei margini e in calce il suesteso disciplinare in mia  
presenza e in presenza dei testimoni Sig. ROSATI Enzo nato in  
Ancona il 19/3/1924 e il Sig. POLONARA Filiberto nato a Seni-  
gallia il 16/6/1924 aventi i requisiti prescritti dalla legge.

Polonara Filiberto

*Polonara Filiberto*

Rosati Enzo

*Rosati Enzo*

Fiordelmondo Anna Maria

*Fiordelmondo Anna Maria*

Visto IL COORDINATORE



(Dott. Ingg. A. Piermattei)

*[Handwritten signature]*

o o di ...



UFFICIO DEL REGISTRO DI ANCONA

Registrato il 25.8.85 al n. 4228 serie 3

esute L. 300.000 trava milafes

.....) di cui trascr. L.                     

..... INVIM L.                      Allegati L. 250.000

Il Coesera Municipale                      Ditta                     

Rag.                      Dr.                     

*[Handwritten signatures]*